



Roma, 8.2.2021

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202100001531/AG
Oggetto: COVID-19 – L. 159/2020 conversione D.L. 125/2020 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Circolare n. 12795

Sito si
4.1
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

COVID-19:
Convertito in legge il decreto sulla proroga dello stato di emergenza .

Riferimenti: LEGGE 27 novembre 2020, n. 159 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. ([GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020](#))

Con la Legge 159/2020, in vigore dal 4 dicembre scorso, è stato definitivamente convertito il decreto-legge 125/2020 recante proroga della dichiarazione dello stato di emergenza e disposizioni per la continuità operativa del sistema di allerta COVID (cfr circolare federale n. 12541 del 8.10.2020).

Si evidenziano di seguito le principali novità di interesse, introdotte in sede di conversione.

Art. 1 Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19

L'articolo 1, comma 3, lettera b), novella l'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020, recante un elenco di norme i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dal decreto legge in esame.

In particolare è inserito in tale elenco anche l'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cfr. circolare federale n. 12215 del 16.5.2020). L'art. 87 reca misure straordinarie in materia di **lavoro agile** e di esenzione dal servizio prevedendo che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Sempre in base all'art. 1, è prorogato fino al 30 aprile 2021 anche la disposizione riguardante lo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile per il settore privato (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020 - cfr circolare 12408 del 23.7.2020).

E' stata prorogata al 30 aprile 2021 anche la validità dei **documenti di riconoscimento e di identità** rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020.

E' stato differito dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di alcune **assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni** - derivanti da cessazioni dall'impiego. La proroga concerne sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).

Art. 2 Continuità operativa del sistema di allerta COVID

Ai fini del miglioramento delle azioni di prevenzione e dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica nazionale del sistema di allerta COVID (app Immuni), è consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro - ai fini della fruizione, durante il medesimo orario, della suddetta app - in via temporanea anche in deroga ai regolamenti aziendali fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 3 Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi.

La disposizione modifica alcuni termini temporali, relativi alle procedure per gli interventi di integrazione salariale riconosciuti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, le novelle differiscono al 31 ottobre 2020 i termini (posti a pena di decadenza) già scaduti, in base a fattispecie transitorie, il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, concernenti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti. Gli interventi in oggetto consistono nelle seguenti prestazioni (tutte con causale COVID-19): trattamenti

ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale, trattamenti di integrazione salariale in deroga.

Art. 3 bis Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza

L'articolo 3-bis reca la proroga di validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali atti conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissata al 30 aprile 2021).

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4.12.2020 e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui sopra (validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza).

E' stata prevista l'esclusione da tale disciplina del documento unico di regolarità contributiva (DURC): pertanto, la validità dei DURC non è prorogata.

Per tali documenti rimane inoltre fermo quanto previsto dall'art.8, comma 10, del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020: pertanto, in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture disciplinati dal D.L. 76/2020 è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici (secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015), non si applicano neppure le disposizioni (dell'articolo 103, comma 2, D.L. 18/2020), relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (Durc on line con validità prorogata).

Come chiarito dall'INAIL nella comunicazione del 3.8.2020 (cfr. all. 2), il predetto articolo 8, comma 10, infatti, determina l'obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell'ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto-legge n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015 (recante Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva -DURC).

Altre disposizioni

Sono, inoltre, dettate specifiche disposizioni relative ai permessi e titoli di soggiorno in materia di immigrazione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)